



L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, sulla base dell'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 125/2013 *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* è escluso dagli obblighi di costituzione degli Organismi Interni di Valutazione (OIV) e dai contestuali e correlati procedimenti di valutazione della performance.

La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del D.Lgs. 165/2001, esclude espressamente quella parte della *“Riforma Brunetta”* (artt. 4 e 14 D.Lgs. 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.

Pur in presenza di questa disposizione però, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara ha inteso dotarsi di un piano di attività rispetto al quale valutare *“ex post”* il raggiungimento degli obiettivi.

La relativa attestazione, in assenza per quanto sopra esposto di O.I.V. od organismi con funzione analoga, viene resa dal R.P.C.T.